

ASSOCIAZIONE NOTAI PER LE ESECUZIONI IMMOBILIARI
Tribunale di Forlì - Piazza Beccaria n. 1 - FORLÌ
Tel. 0543/20059 - Fax: 0543/376378
e mail: esecuzioninotai@gmail.com - pec: assonotaiimmobiliari@pec.it

TRIBUNALE DI FORLÌ

AVVISO DI VENDITA DI BENI IMMOBILI

(ai sensi degli artt. 490, 570 e 591 bis c.p.c.)

Esecuzione immobiliare n. 257/2018 R.G.Es.

Giudice dell'Esecuzione: Dott. Fabio Santoro

Custode Giudiziario: I.V.G. FORLÌ SRL (Tel. 0543/473480)

Delegato alla vendita: Dott. Maurizio Pierantoni (Tel. 0543/20059)

Gestore della Vendita telematica: ASTE GIUDIZIARIE INLINEA S.p.A.

Si dà pubblico avviso che nell'esecuzione immobiliare intestata è stata disposta dal Giudice delle Esecuzioni la vendita senza incanto con modalità telematica cosiddetta asincrona, alle condizioni di seguito riportate, del compendio immobiliare pignorato, con delega delle relative operazioni, ai sensi dell'art. 591 bis c.p.c., al sottoscritto Dott. Maurizio Pierantoni, Notaio con sede a Cesena, iscritto presso il Collegio dei distretti notarili riuniti di Forlì e Rimini.

Gli immobili pignorati vengono posti in vendita in un unico lotto, a corpo e non a misura, nella consistenza indicata nella perizia redatta dall'esperto stimatore, da intendersi qui per intero richiamata e trascritta, unitamente alla situazione urbanistica ed edilizia dei beni, così come dallo stesso perito ivi accertata ed attestata: si riporta in calce estratto della consulenza peritale da far parte integrante del presente avviso; in ogni caso, con invito ai potenziali acquirenti a compiere tutte le verifiche ed aggiornamenti tecnici del caso, presso enti e sedi competenti, con l'ausilio di propri professionisti di fiducia.

LOTTO UNICO

Piena proprietà (1/1) di porzioni facenti parte del complesso immobiliare denominato "Condominio Residence Hotel Castrocaro", caratterizzato da n. 4 blocchi provvisti ciascuno di autonomo accesso con relativo corpo scale, sito a Castrocaro Terme e Terra del Sole (FC), Via Samorì n. 10, costituite da appartamento ad uso civile abitazione, disposto al piano primo del blocco "A", con abbinata pertinenziale autorimessa. L'unità abitativa consiste in un bilocale composto da un breve ingresso, soggiorno con angolo cottura, camera da letto con cabina armadio, disimpegno e bagno dotato di box doccia; sul lato sud, è presente un balcone di mq. 12,00 e, sui lati ovest e nord, un secondo ampio balcone di mq. 32,93 a cui si collega uno spazio adibito ad aiuola di mq. 14,00. Il posto auto

coperto di mq. 10, raggiungibile mediante rampa carrabile di accesso condominiale direttamente da Via Samorì, è privo di divisori a perimetrare la pertinenza.

La superficie commerciale totale (abitazione + posto auto) è pari a mq. 63,50.

Il tutto, in mediocre stato di conservazione con necessità di interventi di manutenzione, identificato al **Catasto Fabbricati** del Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole come segue:

Foglio 28, Particella 248, Subalterno 4, Via Antonio Samorì n. 10, piano 1, zona censuaria 1, categoria A/3, classe 1, vani 3, superficie catastale totale mq. 56 e totale escluse aree scoperte mq. 47, rendita catastale Euro 240,15 (*Variazione n. 77192.1/2021 del 07/12/2021 - Aggiornamento Planimetrico*);

Foglio 28, Particella 248, Subalterno 169, Via Antonio Samorì n. 10, piano 1, zona censuaria 1, categoria C/6, classe 1, consistenza mq. 10, superficie catastale totale mq. 11, rendita catastale Euro 54,23;

con la proporzionale quota di comproprietà sulle parti e impianti comuni all'intero edificio in cui sono inserite le predette unità, tali per legge (art. 1117 e ss. del c.c.), regolamento e titoli, tra cui si trova - in particolare - il seguente ente comune distinto al **Catasto Fabbricati** del Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole:

Foglio 28, Particella 248, Subalterno 173, Via Antonio Samorì n. 10, piano T, zona censuaria 1, categoria D/1, rendita catastale Euro 83,25 (*cabina enel - bene comune censibile*).

L'intero complesso immobiliare sorge su area di terreno censita al **Catasto Terreni** del Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole - Sezione di Castrocaro Terme e Terra del Sole:

Foglio 28, Particella 248 - Ente Urbano di mq. 6832;

Foglio 28, Particella 249 - Ente Urbano di mq. 590;

Foglio 28, Particella 350 - Ente Urbano di mq. 36;

Foglio 28, Particella 351 - Ente Urbano di mq. 149;

Foglio 28, Particella 352 - Ente Urbano di mq. 68;

Foglio 28, Particella 353 - Ente Urbano di mq. 33;

Foglio 28, Particella 354 - Ente Urbano di mq. 24;

Foglio 28, Particella 355 - Ente Urbano di mq. 64;

Foglio 28, Particella 356 - Ente Urbano di mq. 92.

In confine con parti comuni, Subalterni 3, 5, salvo altri.

Per quanto attiene la regolarità sul piano edilizio - urbanistico e catastale, il C.T.U. ha attestato, nei limiti delle verifiche che è stato possibile compiere, di non avere riscontrato apprezzabili criticità, ad eccezione di lievi difformità circa il dimensionamento di alcuni varchi tra locali interni all'appartamento.

Si segnala che l'esperto stimatore, al punto 9 della perizia, dà atto di avere accertato - presso l'amministrazione condominiale - la sussistenza di spese e/o oneri condominiali ad oggi insoluti, da imputarsi, in ogni caso, all'eventuale aggiudicatario solo se riferibili all'anno in corso e all'anno precedente l'emissione del decreto di trasferimento; il tutto, con invito ai potenziali acquirenti a rivolgersi al Custode giudiziale e, all'esito dell'eventuale aggiudicazione, all'amministratore condominiale *pro tempore* onde ottenere un dettagliato conteggio aggiornato.

Relativamente alla Cabina Enel di cui sopra, risulta gravare i beni oggetto di vendita servitù di elettrodotto a favore di Enel trascritta a Forlì in data 18 luglio 1981 al n. 5931 Reg. Part.

L'anzidetta unità abitativa (*Sub. 4*) è dotata di Attestato di Prestazione Energetica n. 08868-274839-2021 rilasciato dal certificatore Geom. Giulia Ricci in data 14/12/2021, dal quale risulta che la stessa rientra in classe energetica "D", mentre il posto auto coperto, come chiarito dal C.T.U. nel relativo elaborato peritale agli atti, è esente dall'obbligo di detta certificazione in quanto rientrante tra le categorie elencate al punto d) dell'art. 3, comma 3 del D.Lgs. 192/2005.

La vendita del compendio pignorato, attualmente occupato dall'esecutato unitamente al proprio nucleo familiare, è soggetta ad imposta di registro.

Per effetto della delega, si precisa che tutte le attività di cui agli artt. 571 e segg. c.p.c. saranno eseguite dal professionista delegato, il quale all'uopo

AVVISA

che il giorno **09 APRILE 2025 alle h. 09.50**, tramite la piattaforma di "ASTE GIUDIZIARIE IN LINEA S.p.A." (www.astetelematiche.it), si procederà - previo esame delle offerte telematiche pervenute - alla **vendita senza incanto con modalità telematica asincrona** dei predetti beni di cui al lotto unico oggetto di esecuzione, alle seguenti tassative condizioni:

PREZZO BASE DELLA VENDITA:

- Euro 13.753,13 (tredicimilasettecentocinquantatré/13);

OFFERTA MINIMA:

- Euro 10.314,85 (diecimilatrecentoquattordici/85), pari al 75% del prezzo base;

RILANCIO MINIMO IN CASO DI GARA:

- Euro 500,00 (cinquecento/00) per ogni rilancio;

DETERMINA

le seguenti modalità di presentazione delle offerte e di svolgimento della vendita:

DISCIPLINA DELLA VENDITA TELEMATICA CON MODALITÀ ASINCRONA

Soggetti ammessi al deposito delle offerte

• Ai sensi dell'art. 571 c.p.c., chiunque, tranne il debitore e tutti i soggetti per legge esclusi dalla vendita, è ammesso ad offrire per l'acquisto dell'immobile pignorato personalmente o a mezzo di procuratore legale (avvocato) munito di procura, anche a norma dell'articolo 579, ultimo comma c.p.c. (offerta per persona da nominare). Offerte depositate da altri soggetti saranno dichiarate inammissibili.

Modalità di presentazione dell'offerta

• Le offerte di acquisto potranno essere presentate esclusivamente in via telematica, in conformità a quanto stabilito dal D.M. 32/2015, artt. 12 e segg., e depositate, entro le ore 12 del giorno antecedente a quello fissato dal delegato per il loro esame, secondo le indicazioni riportate nel "Manuale Utente" pubblicato sul Portale delle vendite pubbliche del Ministero della Giustizia (consultabile all'indirizzo <http://pst.giustizia.it>, sezione "documenti", sottosezione "portale delle vendite pubbliche").

• Il file dell'offerta telematica che sarà generato al termine della procedura di compilazione (che non dovrà essere alterato, né aperto, pena l'invalidazione del file e dell'offerta stessa) dovrà essere inviato all'apposito indirizzo di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia offertapvp.dgsia@giustiziacert.it.

• L'offerente, salvo che sia esentato ai sensi del DPR 447/2000, deve procedere al pagamento del bollo dovuto per legge con modalità telematica (segnatamente, tramite bonifico bancario o carta di credito), utilizzando l'apposito servizio "Pagamento di bolli digitali" presente sul Portale dei Servizi Telematici consultabile all'indirizzo <http://pst.giustizia.it>, fermo restando che il mancato versamento del bollo non determina l'inammissibilità dell'offerta. A tal proposito, il professionista delegato, qualora riscontri il mancato versamento dell'imposta di bollo digitale, dovrà provvedere alla regolarizzazione mediante versamento del tributo e della relativa sanzione in sostituzione dell'offerente. Il costo della regolarizzazione è posto a carico dell'offerente e sarà detratto dal deposito cauzionale da questi versato.

• Con la presentazione dell'offerta, l'offerente dichiara implicitamente di avere letto l'avviso di vendita e la perizia di stima e di essere edotto sui contenuti di tali documenti.

• Il professionista delegato provvederà a dichiarare inefficaci o inammissibili le offerte non conformi a quanto disposto nell'ordinanza di delega e nel presente avviso.

Deposito cauzionale

• L'offerente è tenuto al versamento, a titolo di **cauzione**, di un importo **pari almeno al quindici per cento (15%) del prezzo offerto**, che sarà in ogni caso trattenuto in caso di rifiuto dell'acquisto.

• L'importo della cauzione (nella misura sopra indicata) deve essere versato unicamente mediante bonifico bancario sul c/c della procedura aperto presso Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. -

Filiale di Forlì, intestato “**R.G.ES. 257/2018 TRIBUNALE DI FORLÌ**” al seguente IBAN: **IT 44 M 01030 13202 000002026280**; nella domanda dovrà essere indicato il numero di CRO dell’operazione. Il bonifico, con causale “**Procedura esecutiva n. 257/2018 R.G.Es. lotto unico - versamento cauzione**”, dovrà essere effettuato in modo tale che l’accredito delle somme abbia luogo entro la giornata lavorativa precedente il termine fissato per presentare la domanda, al fine di consentire la verifica del buon fine dell’accredito sul conto della procedura.

- Qualora il giorno fissato per l’udienza di vendita telematica non venga riscontrata la presenza dell’accredito delle somme sul conto corrente intestato alla procedura, l’offerta sarà considerata inammissibile.
- In caso di mancata aggiudicazione, le somme versate a titolo di cauzione, al netto degli eventuali oneri bancari, saranno restituite agli offerenti non aggiudicatari a mezzo bonifico bancario sul conto corrente utilizzato per il versamento della cauzione, i cui estremi dovranno già essere indicati nell’offerta di acquisto.

Contenuto dell’offerta:

- L’offerta di acquisto è irrevocabile e deve riassuntivamente contenere, anche ad integrazione di quanto previsto dal citato Decreto, i seguenti dati, con la precisazione che quanto non previsto dal modello ministeriale dovrà essere riportato in documento separato da allegare, come tutti gli altri, all’offerta telematica:
 - a) i dati identificativi dell’offerente (non sarà possibile intestare l’immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l’offerta), con l’espressa indicazione del Codice fiscale o della Partita IVA;
 - b) l’ufficio giudiziario presso il quale pende la procedura;
 - c) l’anno e il numero di ruolo generale della procedura;
 - d) il numero o altro dato identificativo del lotto;
 - e) la descrizione del bene;
 - f) l’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima;
 - g) l’indicazione del referente della procedura;
 - h) la data e l’ora fissata per l’inizio delle operazioni di vendita;
 - i) il prezzo offerto, che potrà essere inferiore al prezzo indicato come prezzo base fino ad $\frac{1}{4}$ (è quindi valida l’offerta che indichi un prezzo pari o superiore al 75% del prezzo base), e il termine per il relativo pagamento, non superiore a 120 giorni;
 - j) l’importo versato a titolo di cauzione dell’importo minimo del 15% del prezzo offerto (e non del prezzo base) che sarà trattenuto in caso di decadenza dall’aggiudicazione;
 - k) la data, l’orario e il numero di CRO del bonifico effettuato per il versamento della cauzione;

- l) il codice IBAN del conto sul quale è stata addebitata la somma oggetto del bonifico di cui alla precedente lettera j);
- m) l'indirizzo della casella di posta elettronica certificata di cui al comma 4 o, in alternativa, quello di cui al comma 5, utilizzata per trasmettere l'offerta e per ricevere le comunicazioni previste dal presente regolamento;
- n) l'eventuale recapito di telefonia mobile ove ricevere le comunicazioni previste dal presente regolamento.
- Quando l'offerente risiede fuori dal territorio dello Stato e non risulti attribuito il codice fiscale, si deve indicare il codice fiscale rilasciato dall'autorità fiscale del Paese di residenza o, in mancanza, un analogo codice identificativo, quale ad esempio un codice di sicurezza sociale o un codice identificativo. In ogni caso deve essere anteposto il codice del paese assegnante, in conformità alle regole tecniche di cui allo standard ISO 3166-1 alpha-2code dell'International Organization for Standardization.
 - Se l'offerente è coniugato in regime di comunione legale dei beni, dovranno essere indicati anche i corrispondenti dati del coniuge.
 - Se l'offerente è minorenne, l'offerta dovrà essere presentata dai genitori previa autorizzazione del giudice tutelare.
 - Se l'offerente agisce quale legale rappresentante di persona giuridica, dovrà essere allegata visura o certificato del registro delle imprese da cui risultino i poteri ovvero la procura o l'atto di nomina che giustifichi i poteri.

Documenti da allegare all'offerta (anche ad integrazione di quanto previsto dal citato Decreto, tutti in forma di documento informatico o di copia informatica, anche per immagine, privi di elementi attivi):

- a)** attestazione di bonifico comprovante il versamento della cauzione (necessario, a tutela dell'offerente, per permettere il tempestivo abbinamento con l'offerta decrittata);
- b)** documento di identità e codice fiscale dell'offerente e del coniuge in comunione legale dei beni; qualora l'offerente sia minore di età o incapace, copia del documento di identità e del codice fiscale anche del soggetto che agisce in suo nome e della relativa autorizzazione; qualora il coniuge offerente voglia escludere il bene dalla comunione legale, copia della dichiarazione prevista dall'art. 179 c.c. autenticata da pubblico ufficiale; dalla dichiarazione dovrà risultare la natura del patrimonio personale del coniuge assegnatario che verrà utilizzata per il pagamento del prezzo;
- c)** procura rilasciata dagli altri offerenti (quando l'offerta è formulata da più persone) al titolare della casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica oppure al soggetto che sottoscrive l'offerta con firma digitale. La procura è redatta nelle forme dell'atto pubblico o della scrittura

privata autenticata;

d) procura speciale o copia autentica della procura generale, nell'ipotesi di offerta fatta a mezzo di procuratore legale, cioè di avvocato;

e) visura camerale della società attestante i poteri del legale rappresentante della persona giuridica offerente, risalente a non più di tre mesi, ovvero copia della delibera assembleare che autorizzi un soggetto interno alla società alla partecipazione alla vendita in luogo del legale rappresentante e originale della procura speciale o copia autentica della procura generale rilasciate da questi attestanti i poteri del soggetto interno delegato;

f) dichiarazione di avere preso completa visione dell'avviso di vendita e della perizia di stima e di essere edotto sui contenuti di tali documenti;

g) ricevuta di pagamento del bollo effettuata in via telematica.

All'esito della verifica sull'ammissibilità delle offerte, **il professionista procede alla deliberazione sulle offerte stesse con le seguenti modalità:**

In caso di offerta unica

Qualora in uno qualsiasi degli esperimenti di vendita sia stata proposta un'unica offerta pari o superiore al prezzo base, essa è senz'altro accolta.

Se l'unica offerta sia inferiore (nei limiti di un quarto) al prezzo base, si opera come segue:

- qualora specifiche circostanze consentano di ritenere che, in tal caso, ricorra una seria possibilità di aggiudicare l'immobile a prezzo superiore, il professionista delegato dispone, anche in presenza di istanze di assegnazione, che si proceda ad un ulteriore tentativo di vendita alle stesse condizioni (e, dunque, senza incanto e con identico prezzo base);
- qualora non sussistano tali specifiche circostanze ed un creditore abbia proposto istanza di assegnazione dell'immobile, necessariamente al prezzo almeno pari a quello base, il bene è assegnato al creditore;
- qualora non sussistano tali specifiche circostanze e nessun creditore abbia proposto istanza di assegnazione dell'immobile, il bene è aggiudicato all'unico offerente.

In caso di pluralità di offerte

Qualora per l'acquisto del medesimo bene siano state proposte più offerte ammissibili, subito dopo la deliberazione sulle stesse il delegato provvederà ad avviare la gara telematica tra gli offerenti ex art. 573 c.p.c. **con la modalità asincrona** di seguito disciplinata, pronunciando l'aggiudicazione a favore del migliore offerente a meno che il prezzo offerto all'esito sia inferiore al valore dell'immobile stabilito nell'avviso di vendita e vi siano istanze di assegnazione; ovvero, in difetto di offerte in aumento, ad aggiudicare l'immobile al migliore offerente (da individuarsi, in subordine, secondo: 1. il maggior prezzo offerto; 2. la maggior cauzione prestata; 3. il minor tempo

indicato per il versamento del prezzo; 4. la priorità temporale di deposito dell'offerta), a meno che il relativo prezzo sia inferiore al valore dell'immobile stabilito nell'avviso di vendita e vi siano istanze di assegnazione.

Svolgimento della gara telematica asincrona

Le buste telematiche contenenti le offerte saranno aperte ed esaminate nel giorno e nell'ora indicati nell'avviso di vendita, alla presenza eventuale in collegamento da remoto - previa autorizzazione del Giudice o del delegato alla vendita - delle parti, dei loro avvocati, dei creditori iscritti non intervenuti, dei comproprietari non esecutati; eventuali ritardi sui tempi indicati non costituiscono causa di invalidità delle operazioni e motivo di doglianza da parte di alcuno.

Le offerte giudicate regolari abilitano automaticamente l'offerente alla partecipazione alla gara; tuttavia, ogni offerente ammesso alla gara sarà libero di partecipare o meno.

Il professionista delegato, referente della procedura, verificata la regolarità delle offerte darà inizio alle operazioni di vendita; gli offerenti partecipano telematicamente attraverso la connessione al portale del gestore della vendita, al quale sono stati invitati a connettersi almeno trenta minuti prima dell'inizio delle operazioni mediante messaggio all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nell'offerta, con estratto dell'invito inviato loro via SMS; qualora per l'acquisto del medesimo bene siano state proposte più offerte valide, si procederà immediatamente a gara sull'offerta più alta, che avrà durata sino alle ore 15 del giorno successivo a quello di apertura della gara stessa, facendo attenzione che questo non ricada di sabato o in giorni festivi; durante il periodo della gara, ogni partecipante potrà effettuare offerte in aumento, cioè rilanci, nel rispetto dell'importo minimo stabilito dall'avviso di vendita a pena di inefficacia; qualora vengano effettuate offerte in aumento negli ultimi 15 minuti della gara, la stessa sarà prorogata automaticamente di ulteriori 15 minuti in modo da permettere agli altri partecipanti di effettuare ulteriori rilanci e così di seguito sino alla mancata presentazione di offerte in aumento nel periodo di prolungamento; la deliberazione finale sulle offerte all'esito della gara avrà luogo entro il giorno successivo al suo termine, prorogata se cadente di sabato o festivi al primo giorno non festivo; il bene verrà definitivamente aggiudicato dal professionista delegato referente della procedura, facendosi così luogo alla vendita, a chi avrà effettuato l'offerta più alta, sulla base delle comunicazioni effettuate dal gestore della vendita telematica. In difetto di offerte in aumento, il professionista delegato referente della procedura disporrà la vendita a favore del migliore offerente, salvo che il prezzo offerto sia inferiore al valore d'asta stabilito nell'avviso di vendita e vi siano istanze di assegnazione; all'offerente che non risulterà aggiudicatario la cauzione sarà restituita mediante bonifico sul conto corrente dal quale era stata inviata.

Se la gara non può aver luogo per mancanza di adesioni degli offerenti o mancanza di offerte, il

professionista delegato procederà all'aggiudicazione in favore della migliore offerta e per la individuazione della stessa, si terrà conto gradatamente:

- dell'entità del prezzo offerto;
- dell'ammontare della cauzione prestata;
- del minor termine previsto per il versamento del prezzo;
- nel caso in cui le offerte siano tutte equiparabili in base ai criteri sopra indicati il bene verrà aggiudicato a chi avrà depositato per primo l'offerta di acquisto (a tal fine, farà fede la data con l'orario di deposito telematico dell'offerta).

Nella vendita non verranno prese in considerazione offerte pervenute dopo la conclusione della gara, neppure se il prezzo offerto fosse superiore di oltre un quinto a quello di aggiudicazione.

In caso di mancato funzionamento dei servizi informatici del dominio giustizia trova applicazione la previsione di cui all'art. 15 del D.M. n. 32/2015.

Irrevocabilità dell'offerta

- Salvo quanto previsto dall'art. 571 c.p.c., l'offerta presentata nella vendita senza incanto è irrevocabile; si potrà procedere all'aggiudicazione all'unico offerente o al maggior offerente per l'ipotesi di mancata adesione alla gara anche qualora questi non si colleghi alla piattaforma del gestore per partecipare alla gara.

Offerta per persona da nominare (art. 583 c.p.c.)

- Nell'ipotesi in cui il procuratore legale (avvocato), abbia effettuato l'offerta e sia rimasto aggiudicatario per persona da nominare, dovrà dichiarare al delegato nei tre giorni successivi alla vendita il nome della persona per la quale ha fatto l'offerta, depositando originale della procura speciale notarile, ovvero copia autentica della procura generale, rilasciate in data non successiva alla vendita stessa.

Istanze di assegnazione (artt. 589 e 590 c.p.c.)

- Ogni creditore nel termine di 10 giorni prima della data fissata per la vendita, può presentare istanza di assegnazione a norma dell'art. 589 c.p.c. per il caso in cui la vendita non abbia luogo.
- In tal caso, il professionista delegato procederà all'assegnazione stessa nei seguenti casi:
 - a) se la vendita non abbia luogo per mancanza totale di offerte;
 - b) se la vendita non abbia luogo in quanto l'unica offerta sia stata di importo inferiore al valore d'asta;
 - c) se la vendita non abbia avuto luogo in quanto - in presenza di più offerte ed in assenza di gara tra gli offerenti - il prezzo indicato nella migliore offerta o nell'offerta presentata per prima sia stato inferiore al valore d'asta;
 - d) se la vendita non abbia avuto luogo in quanto - in presenza di più offerte e di gara tra gli

offerenti - il prezzo offerto all'esito della gara sia stato comunque inferiore al valore d'asta.

Istanza di assegnazione con riserva di nomina di un terzo (art. 590-bis c.p.c.)

• Il creditore che è rimasto assegnatario a favore di un terzo dovrà dichiarare al delegato, nei cinque giorni dal provvedimento di assegnazione, il nome del terzo a favore del quale deve essere trasferito l'immobile, depositando la dichiarazione del terzo di volerne profittare, con sottoscrizione autenticata da pubblico ufficiale e i documenti comprovanti gli eventualmente necessari poteri ed autorizzazioni; in difetto, il trasferimento è fatto a favore del creditore. In ogni caso, gli obblighi derivanti dalla presentazione dell'istanza di assegnazione sono esclusivamente a carico del creditore.

Pagamento del prezzo e degli oneri accessori

• In caso di aggiudicazione, il pagamento del prezzo dovrà avvenire entro e non oltre 120 giorni dalla data dell'aggiudicazione o entro il minor termine dichiarato dall'offerente (termini non soggetti a sospensione nel periodo feriale); si precisa che, in caso di gara, il termine perentorio per il pagamento sarà di 120 giorni anche nel caso in cui l'offerente, divenuto aggiudicatario, avesse depositato offerta contenente l'indicazione di un tempo di pagamento inferiore.

• Se il prezzo non è depositato nel termine stabilito, il giudice dell'esecuzione con decreto dichiarerà la decadenza dell'aggiudicatario e pronuncerà la perdita della cauzione a titolo di multa.

• Qualora il prezzo ricavato dalla successiva vendita, unito alla cauzione confiscata, risultasse inferiore a quello dell'aggiudicazione dichiarata decaduta, l'aggiudicatario inadempiente sarà tenuto al pagamento della differenza ai sensi dell'art. 587 c.p.c.

• Il prezzo di aggiudicazione dovrà essere versato mediante bonifico bancario sul conto corrente di pertinenza della procedura esecutiva, anche in ipotesi di immobile gravato da ipoteca a garanzia di mutuo fondiario concesso ai sensi dell'art. 38 D.Lgs. 385/1993.

• La somma depositata a titolo di cauzione verrà utilizzata per il pagamento delle imposte e tasse relative al trasferimento dell'immobile, dei bolli e diritti per le copie conformi del decreto di trasferimento e della quota del compenso del professionista liquidato ai sensi del D.M. 15 ottobre 2015, n. 227, con restituzione, all'esito, dell'eventuale eccedenza. Qualora il deposito cauzionale non fosse sufficiente al pagamento di detti oneri, la differenza dovrà essere versata dall'aggiudicatario nel termine previsto per il pagamento del prezzo.

• Non è concessa la rateizzazione del prezzo in 12 mensilità, in quanto non corrispondente alle esigenze di celerità del processo ed agli interessi delle parti processuali ad una sollecita distribuzione del ricavato della vendita.

• Per poter usufruire delle agevolazioni e benefici fiscali previsti dalla normativa vigente in materia di cessione di beni immobili, è necessario che, unitamente alla distinta di bonifico attestante

l'avvenuto versamento del prezzo, l'aggiudicatario depositi in originale, presso la Segreteria dell'Associazione Notai per le Esecuzioni Immobiliari (piano secondo, stanza 260), anche le relative dichiarazioni a fini fiscali nonché le dichiarazioni rese a norma del D.P.R. 445/2000, corredate da copia del documento d'identità.

• L'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 63, comma 2 delle disp. att. c.c., in solido con l'esecutato, sarà tenuto a corrispondere le eventuali spese condominiali arretrate relative all'anno solare in corso e quelle relative all'anno precedente l'emissione del decreto di trasferimento; pertanto, sono esclusi i "riporti" degli esercizi precedenti, il cui pagamento può essere richiesto esclusivamente al precedente proprietario dell'immobile.

Finanziamento per il pagamento del prezzo ex art. 585 c.p.c.

• Come previsto dall'art. 585 comma 3 c.p.c., l'aggiudicatario ha la possibilità di far ricorso, per il pagamento del prezzo, ad un contratto di finanziamento che preveda il versamento diretto delle somme erogate in favore della procedura e la garanzia ipotecaria di primo grado sull'immobile di cui si è reso aggiudicatario; in tal caso, lo stesso dovrà darne comunicazione al professionista delegato mediante invio di copia del contratto di mutuo munita di ricevuta di registrazione, in quanto nel decreto di trasferimento dovranno inserirsi gli estremi di tale atto.

Facoltà di subentro nel finanziamento contratto dal debitore

• L'aggiudicatario o l'assegnatario, ai sensi dell'art. 41, 5° comma del D.Lgs. 385/1993, hanno la possibilità di subentrare, senza autorizzazione del G.Es., nel contratto di finanziamento stipulato dalla parte debitrice esecutata assumendone gli obblighi relativi, purché entro 15 giorni dall'aggiudicazione definitiva o dall'assegnazione siano versate all'Istituto mutuante le rate già scadute, gli accessori e le spese, nella misura che verrà precisata dall'Istituto come sopra.

Pubblicità

• La pubblicità inerente la vendita verrà eseguita, ai sensi dell'art. 490 c.p.c., tramite pubblicazione:
- a cura del professionista delegato, dell'ordinanza di vendita, unitamente all'avviso di vendita e alla perizia almeno 60 giorni prima del termine di presentazione delle offerte sul "Portale delle Vendite Pubbliche";
- a cura del gestore della vendita telematica ed almeno 45 giorni prima del termine di presentazione delle offerte, della suddetta documentazione sui siti www.astegiudiziarie.it; www.astalegale.net e www.asteanunci.it e sul sito internet del Tribunale di Forlì: www.tribunale.forli.giustizia.it; nonché pubblicazione dell'avviso di vendita e del corredo fotografico sul sito commerciale www.immobiliare.it (laddove il costo per la pubblicità relativa a ciascun lotto sia contenuta nei limiti di Euro 50,00 + IVA) e sui portali www.casa.it; www.idealista.it; www.bakeca.it.

Il professionista delegato

richiamata l'ordinanza di delega agli atti della procedura e oggetto di pubblicazione, per assicurare trasparenza e completezza delle informazioni al pubblico dei potenziali offerenti,

rende noto quanto segue:

- gli immobili pignorati sono posti in vendita nella consistenza e con le caratteristiche indicate nella perizia redatta dall'esperto stimatore, da intendersi qui per intero richiamata e trascritta;
- la vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui i beni attualmente si trovano (anche in relazione al testo unico di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380), con tutte le eventuali pertinenze, accessioni, ragioni ed azioni, servitù attive e passive e condizioni citate nel titolo di provenienza; la vendita è a corpo e non a misura, con la precisazione che eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo;
- la vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo: l'esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere - ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell'anno in corso e dell'anno precedente non pagate dal debitore - per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò già tenuto conto nella valutazione dei beni, applicando una riduzione del valore;
- per quel che riguarda la regolarità edilizia ed urbanistica dei fabbricati si richiamano sempre le indicazioni e gli accertamenti operati dall'esperto; in ogni caso, per gli immobili realizzati in violazione della normativa urbanistico-edilizia, l'aggiudicatario potrà ricorrere, ove consentito, alla disciplina dell'art. 40 della Legge 28 febbraio 1985, n. 47 come integrato e modificato dall'art. 46 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, purché presenti domanda di concessione o permesso in sanatoria entro 120 giorni dalla notifica del decreto di trasferimento;
- agli effetti del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 e del D.Lgs. 192/05 e s.m.i., l'aggiudicatario, dichiarandosi edotto sui contenuti dell'ordinanza di vendita e sulle descrizioni indicate nell'elaborato peritale in ordine agli impianti, dispenserà esplicitamente la procedura esecutiva dal produrre la certificazione relativa alla conformità degli stessi alle norme sulla sicurezza, manifestando di voler assumere direttamente tale onere;
- il compendio immobiliare viene venduto franco e libero da iscrizioni ipotecarie, trascrizioni di pignoramenti nonché eventuali provvedimenti di sequestro e sentenze dichiarative di fallimento, la cui cancellazione sarà espressamente ordinata con il decreto di trasferimento e verrà eseguita a cura

e spese della procedura esecutiva, con la precisazione che non saranno invece cancellate eventuali ulteriori trascrizioni pregiudizievoli esistenti (es. domande giudiziali), anche ove inopponibili;

- la partecipazione alla vendita giudiziaria non esonera l'offerente dal compiere le visure ipotecarie e catastali e dall'accertare il regime fiscale applicabile all'acquisto;
- la proprietà, il possesso, il godimento del cespite e, in genere, ogni diritto attivo e passivo derivante dall'acquisto saranno a favore e a carico dell'aggiudicatario a far data dall'emissione del decreto di trasferimento conseguente al versamento integrale del prezzo di aggiudicazione e di ogni altro onere inerente la vendita, nell'entità che verrà comunicata dal Notaio delegato;
- la liberazione degli immobili ad uso non abitativo e degli immobili non destinati ad abitazione del debitore e della sua famiglia (ovvero occupati da terzi senza titolo opponibile) sarà attuata, salvo espresso esonero, a cura del custode giudiziario ed a spese della procedura;
- per quanto riguarda gli immobili abitativi occupati dal debitore e dal suo nucleo familiare, l'aggiudicatario, nel caso in cui intenda avvalersi del custode per l'attuazione dell'ordine di liberazione, dovrà presentare apposita istanza al delegato contestualmente al versamento del saldo prezzo; il custode provvederà alla liberazione dell'immobile secondo le modalità e i tempi di cui all'art. 560 comma 6 c.p.c., come modificato dalla legge n. 8 del 28 febbraio 2020. Le spese di liberazione dell'immobile in tale caso verranno poste a carico della procedura;
- il prezzo base, per ciascun lotto, è fissato nell'ordinanza di vendita, con le successive riduzioni operate dal delegato - in considerazione del numero degli esperimenti di vendita andati deserti - in misura pari al 25% rispetto al precedente prezzo base d'asta, salvo il caso in cui il bene da porre in vendita abbia un valore uguale o inferiore ad Euro 15.000,00; in tal caso, il delegato non fisserà un ulteriore tentativo di vendita e rimetterà le parti innanzi al G.Es.;
- laddove i beni siano gravati da ipoteca iscritta a garanzia di mutuo concesso ai sensi del R.D. 16 luglio 1905, n. 646 ovvero D.P.R. 21 gennaio 1976, n. 7 ovvero dell'art. 38 del D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 385, su specifica richiesta dell'Istituto di Credito ex art. 41, 4° comma, D.Lgs. 385/1993 ed esclusi i casi in cui vi sia stato il subentro della Curatela del fallimento dell'esecutato, il Notaio delegato provvederà al versamento al creditore fondiario, anche prima del riparto, della somma allo stesso spettante, previa precisazione del credito da parte del creditore fondiario e previa apposita autorizzazione del giudice, a fronte di istanza nella quale il professionista delegato dovrà indicare la somma stimata necessaria per il pagamento delle spese di procedura a carico della massa;
- per tutto quanto ivi non previsto si applicano le vigenti disposizioni di legge;

AVVERTE

- in base al disposto di cui all'art. 624 bis c.p.c., su istanza di tutti i creditori muniti di titolo esecutivo, il Giudice dell'Esecuzione può, sentito il debitore, sospendere, per una sola volta, il

processo fino a ventiquattro mesi. L'istanza può essere proposta fino a venti giorni prima della scadenza del termine per il deposito delle offerte di acquisto. Qualora non sia stata proposta istanza o essa non sia stata accolta, in base al disposto dell'art. 161 bis disp. att. c.p.c., il rinvio della vendita può essere disposto solo con il consenso dei creditori e degli offerenti che abbiano prestato cauzione ai sensi dell'art. 571 c.p.c.;

INFORMA

- gli offerenti che possono ottenere delucidazioni sulle modalità di partecipazione alla vendita telematica contattando sia la Segreteria dell'Associazione Notai delegati alla vendita al seguente recapito telefonico: 0543/20059, dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00, sia l'ISTITUTO VENDITE GIUDIZIARIE DI FORLÌ (Tel. 0543/473480), nominato Custode Giudiziario dei beni pignorati in sostituzione di parte debitrice;
- gli offerenti che, per quanto riguarda la compilazione ed il deposito dell'offerta, possono ricevere assistenza dal gestore incaricato della vendita "ASTE GIUDIZIARIE INLINEA S.p.A.", secondo quanto indicato nel relativo portale www.astetelematiche.it;
- gli interessati all'acquisto che l'immobile potrà essere visionato fino a 10 giorni prima di quello fissato per le offerte, previa richiesta al Custode I.V.G. Forlì da effettuarsi mediante il "Portale delle Vendite Pubbliche" (PVP) all'indirizzo <https://pvp.giustizia.it/pvp>, selezionando l'inserzione relativa alla presente vendita e quindi l'apposita funzione denominata "Prenota visita immobile".

Le modalità di presentazione dell'offerta e dei documenti necessari ai fini della sua ammissibilità, le modalità di trasmissione della predetta offerta, il deposito e la trasmissione della stessa al gestore per la vendita telematica devono essere effettuati nel rispetto degli artt. 12 e seguenti del Decreto del Ministero della Giustizia n. 32 del 26 febbraio 2015, qui di seguito integralmente riportati:

Art. 12 - Modalità di presentazione dell'offerta e dei documenti allegati

L'offerta per la vendita telematica deve contenere:

- a) i dati identificativi dell'offerente, con l'espressa indicazione del codice fiscale o della partita IVA;*
- b) l'ufficio giudiziario presso il quale pende la procedura;*
- c) l'anno e il numero di ruolo generale della procedura;*
- d) il numero o altro dato identificativo del lotto;*
- e) la descrizione del bene;*
- f) l'indicazione del referente della procedura;*
- g) la data e l'ora fissata per l'inizio delle operazioni di vendita;*
- h) il prezzo offerto e il termine per il relativo pagamento, salvo che si tratti di domanda di*

partecipazione all'incanto;

i) l'importo versato a titolo di cauzione;

l) la data, l'orario e il numero di CRO del bonifico effettuato per il versamento della cauzione;

m) il codice IBAN del conto sul quale è stata addebitata la somma oggetto del bonifico di cui alla lettera l);

n) l'indirizzo della casella di posta elettronica certificata di cui al comma 4 o, in alternativa, quello di cui al comma 5, utilizzata per trasmettere l'offerta e per ricevere le comunicazioni previste dal presente regolamento;

o) l'eventuale recapito di telefonia mobile ove ricevere le comunicazioni previste dal presente regolamento.

2. Quando l'offerente risiede fuori dal territorio dello Stato, e non risulti attribuito il codice fiscale, si deve indicare il codice fiscale rilasciato dall'autorità fiscale del Paese di residenza o, in mancanza, un analogo codice identificativo, quale ad esempio un codice di sicurezza sociale o un codice identificativo. In ogni caso deve essere anteposto il codice del paese assegnante, in conformità alle regole tecniche di cui allo standard ISO 3166-1 alpha-2code dell'International Organization for Standardization.

3. L'offerta per la vendita telematica è redatta e cifrata mediante un software realizzato dal Ministero, in forma di documento informatico privo di elementi attivi e in conformità alle specifiche tecniche di cui all'articolo 26 del presente decreto. Il software di cui al periodo precedente è messo a disposizione degli interessati da parte del gestore della vendita telematica e deve fornire in via automatica i dati di cui al comma 1, lettere b), c), d), e), f) e g), nonché i riferimenti dei gestori del servizio di posta elettronica certificata per la vendita telematica iscritti a norma dell'articolo 13, comma 4.

4. L'offerta è trasmessa mediante la casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica. La trasmissione sostituisce la firma elettronica avanzata dell'offerta, sempre che l'invio sia avvenuto richiedendo la ricevuta completa di avvenuta consegna di cui all'articolo 6, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica, 11 febbraio 2005, n. 68 e che il gestore del servizio di posta elettronica certificata attesti nel messaggio o in un suo allegato di aver rilasciato le credenziali di accesso in conformità a quanto previsto dall'articolo 13, commi 2 e 3. Quando l'offerta è formulata da più persone alla stessa deve essere allegata la procura rilasciata dagli altri offerenti al titolare della casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica. La procura è redatta nelle forme dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata e può essere allegata anche in copia per immagine.

5. L'offerta, quando è sottoscritta con firma digitale, può essere trasmessa a mezzo di casella di

posta elettronica certificata anche priva dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n). Si applica il comma 4, terzo periodo, e la procura è rilasciata a colui che ha sottoscritto l'offerta a norma del presente comma.

6. I documenti sono allegati all'offerta in forma di documento informatico o di copia informatica, anche per immagine, privi di elementi attivi. I documenti allegati sono cifrati mediante il software di cui al comma 3. Le modalità di congiunzione mediante strumenti informatici dell'offerta con i documenti alla stessa allegati sono fissate dalle specifiche tecniche di cui all'articolo 26.

Art. 13 - Modalità di trasmissione dell'offerta

1. L'offerta e i documenti allegati sono inviati a un apposito indirizzo di posta elettronica certificata del Ministero mediante la casella di posta elettronica certificata indicata a norma dell'articolo 12, comma 1, lettera n).

2. Ciascun messaggio di posta elettronica certificata per la vendita telematica contiene, anche in un allegato, l'attestazione del gestore della casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica di aver provveduto al rilascio delle credenziali previa identificazione del richiedente a norma del presente regolamento.

3. Quando l'identificazione è eseguita per via telematica, la stessa può aver luogo mediante la trasmissione al gestore di cui al comma 1 di una copia informatica per immagine, anche non sottoscritta con firma elettronica, di un documento analogico di identità del richiedente. La copia per immagine è priva di elementi attivi ed ha i formati previsti dalle specifiche tecniche stabilite a norma dell'articolo 26. Quando l'offerente non dispone di un documento di identità rilasciato da uno dei Paesi dell'Unione europea, la copia per immagine deve essere estratta dal passaporto.

4. Il responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero verifica, su richiesta dei gestori di cui al comma 1, che il procedimento previsto per il rilascio delle credenziali di accesso sia conforme a quanto previsto dal presente articolo e li iscrive in un'apposita area pubblica del portale dei servizi telematici del Ministero.

Art. 14 - Deposito e trasmissione dell'offerta al gestore per la vendita telematica

1. L'offerta si intende depositata nel momento in cui viene generata la ricevuta completa di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del ministero della giustizia.

2. L'offerta pervenuta all'indirizzo di posta elettronica certificata di cui all'articolo 13, comma 1, è automaticamente decifrata non prima di centottanta e non oltre centoventi minuti antecedenti l'orario fissato per l'inizio delle operazioni di vendita.

3. Il software di cui all'articolo 12, comma 3, elabora un ulteriore documento testuale, privo di restrizioni per le operazioni di selezione e copia, in uno dei formati previsti dalle specifiche tecniche dell'articolo 26. Il documento deve contenere i dati dell'offerta, salvo quelli di cui

all'articolo 12, comma 1, lettere a), n) ed o).

4. L'offerta e il documento di cui al comma 2 sono trasmessi ai gestori incaricati delle rispettive vendite nel rispetto del termine di cui al comma 1.

Art. 15 - Mancato funzionamento dei servizi informatici del dominio giustizia

1. Il responsabile per i sistemi informativi automatizzati del ministero comunica preventivamente ai gestori della vendita telematica i casi programmati di mancato funzionamento dei sistemi informativi del dominio giustizia. I gestori ne danno notizia agli interessati mediante avviso pubblicato sui propri siti internet e richiedono di pubblicare un analogo avviso ai soggetti che gestiscono i siti internet ove è eseguita la pubblicità di cui all'articolo 490 del codice di procedura civile. Nei casi di cui al presente comma le offerte sono formulate a mezzo telefax al recapito dell'ufficio giudiziario presso il quale è iscritta la procedura, indicato negli avvisi di cui al periodo precedente. Non prima del giorno precedente l'inizio delle operazioni di vendita il gestore ritira le offerte formulate a norma del presente comma dall'ufficio giudiziario.

2. Nei casi di mancato funzionamento dei sistemi informativi del dominio giustizia non programmati o non comunicati a norma del comma 1, l'offerta si intende depositata nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione da parte del gestore di posta elettronica certificata del mittente. Il gestore è tenuto a permettere la partecipazione alle operazioni di vendita dell'offerente che documenta la tempestiva presentazione dell'offerta a norma del periodo precedente.

Cesena-Forlì, 22 gennaio 2025

Il Notaio delegato
Dott. Maurizio Pierantoni

Tribunale di Forlì
SEZIONE ESECUZIONI IMMOBILIARI

ALLEGATO "A"
LOTTO UNICO

PROSPETTO RIEPILOGATIVO
DELLA PERIZIA TECNICO-ESTIMATIVA
DEGLI IMMOBILI PIGNORATI

Registro Generale Esecuzioni Immobiliari: n. **257/2018**

il C.T.U.

Geom. Lorenzo Onofri



OGGETTO DEL PIGNORAMENTO: la quota di proprietà di 1/1

Ubicazione e descrizione degli Immobili, facenti parte di un UNICO LOTTO DI VENDITA

N.C.E.U. – CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE- Unità immobiliari

Abitazione

Foglio	Particella	Sub	Cat	Cl	Cons	Sup. Catastale.	Rendita	Ubicazione
28	248	4	A/3	1	3vani	Totale: 56mq. Totale escluse aree scoperte:47mq.	Euro 240,15	Via Antonio Samori 10, piano 1

Posto auto coperto

Foglio	Particella	Sub	Cat	Cl	Cons	Sup. Catastale.	Rendita	Ubicazione
28	248	169	C/6	1	10	Totale: 11 mq	Euro 54,23	Via Antonio Samori 10, piano 1

N.C.T.- CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE - sedime e aree pertinenziali del fabbricato condominiale

Foglio	Particella	Sub	Qualità	Cl	Superficie mq
28	248		Ente Urbano		Mq. 6832

Parti comuni, sulle quali gli immobili hanno diritti di comproprietà:

proporzionale quota di comproprietà sulle parti comuni dell'edificio di cui all'art. 1117 del C.C., tra cui l'area coperta e scoperta su cui sorge il fabbricato distinta al NCT al

fg. 28, part. 248 di mq. 6832 (ente urbano) , **oltre a**

part. 249 di mq. 590 (ente urbano)

part. 350 di mq. 36 (ente urbano);

part. ~~351~~ di mq. 149 (ente urbano)

part. 352 di mq.68 (ente urbano)

part. 353 di mq. 33 (ente urbano)

part.354 di mq. 24 (ente urbano)

part. 355 di mq. 64 (ente urbano)

part 356 di mq. 92 (ente urbano)

per complessivi mq. 7888, ad esclusione delle aree scoperte di pertinenza esclusiva, così come indicate in planimetria catastale.

E' presente una cabina ENEL, censita al fg 28 part. 248 sub 173, cat D/1(Bene comune Censibile).

Descrizione dell'edificio

L'appartamento e l'autorimessa oggetto di pignoramento costituiscono porzione di edificio di tipologia plurifamiliare/residence, di cui fanno parte n. 139 abitazioni e 32 autorimesse (come dedotto da elenco immobili catastali), che si eleva per 5 piani fuoriterra (p. t, 1,2,3,4), oltre al piano seminterrato che occupa una limitata porzione dell'edificio.

Il costruito si presenta come edificio costituito prevalentemente da unità immobiliari in tipologia mono o Bilocale.

L'area scoperta è caratterizzata da alberi ad alto fusto e il lotto urbano si inserisce a margine del contesto della collina forlivese attestato in direzione sud-est del territorio comunale.

Il piano terra è occupato in prevalenza da locali autorimessa, pertinenziali alle abitazioni, dagli accessi privati e da quelli comuni (corpi distributivi verticali) agli appartamenti, situati ai piani superiori.

L'accesso carrabile ha luogo dalla rampa che consente di accedere al piano primo dell'edificio, denominato "blocco B".

L'appartamento oggetto di indagine è collocato, al piano primo dell'adiacente "blocco A".

Il Condominio, di cui gli immobili pignorati costituiscono porzione, è denominato "CONDOMINIO RESIDENCE HOTEL CASTROCARO".

La costruzione ha avuto luogo negli anni 1977 - 1980 (abitabilità rilasciata nel 1980)



Stato di conservazione: l'edificio e le parti comuni interne ad esso, complessivamente, necessitano di manutenzione diffusa e risanamento.

Abitazione

L'abitazione in oggetto, consiste in un "Bi-locale", composto da un breve ingresso di mq 2,02, soggiorno con angolo cottura di mq 20,60, camera da letto di mq 9,92 di cui mq 0,40 adibito a cabina armadio, disimpegno di mq 2,96 e bagno con box doccia di mq 2,84.

Sono altresì presenti, un balcone sul lato sud di mq 12,00 ed un secondo ampio balcone che si distribuisce sui lati ovest e nord, di mq 32,93 a cui si collega uno spazio adibito ad aiuola di mq 14,00.

I locali sono attualmente densamente occupati da arredi e suppellettili che impediscono, in parte, la corretta rilevazione di porzioni murarie ammalorate, che pure sono evidenti in alcune pareti, in angolo con il soffitto (presenza di muffe dovute a condense di vapor acqueo).

* Le consistenze sono da intendersi al netto dei muri.

Caratteristiche principali delle finiture, impianti e stato di conservazione:

- 1) pavimenti: in ceramica/grès presentano uno stato di conservazione mediocre;
- 2) pareti e soffitti sono intonacati e tinteggiati con presenza di muffe in diversi angoli soffitto/parete; lo stato di conservazione è mediocre (occorre ripristino/revisione/sanificazione);
- 3) gli infissi esterni sono in alluminio colore naturale con vetrocamera, gli infissi interni sono in legno. Lo stato di conservazione è mediocre (necessita ripristino/revisione/sostituzione);
- 4) l'impianto elettrico è coevo all'epoca di costruzione dell'edificio, occorre verificare la conformità alla vigente normativa;
- 5) impianto idrico e servizi igienico-sanitari: impianti sottotraccia coevi all'epoca di costruzione dell'edificio (anni 1977-80). Allestimento servizio igienico: sanitari e miscelatori obsoleti;
- 6) impianto di riscaldamento con stufa a pellet, installata nell'anno 2019, acqua calda sanitaria riscaldata tramite boiler elettrico.

STATO DI CONSERVAZIONE GENERALE

Mediocre, necessita di manutenzione, revisione, ripristini ed alcune sostituzioni (ad es. gli infissi).

Posto auto coperto

Il posto auto, dim. 10 mq. è raggiungibile mediante rampa carrabile d'accesso condominiale, direttamente da via Samori.

E' coperto ma privo di divisori a pertimetrare la pertinenza.

Millesimi e spese di gestione ordinarie

Il fabbricato è costituito in Condominio denominato: " CONDOMINIO RESIDENCE HOTEL CASTROCARO"

L'Amministrazione Condominiale è tenuta da: SECAM COOP. s.c.ar.l. - Piazza Falcone e Borsellino, 23 - 47121 - Forlì,

la quale ha fornito le seguenti informazioni, riferite agli immobili in oggetto:

- millesimi di proprietà : 10,22 (appartamento) e 0,98 (posto auto);
- saldo spese al 31/12/2020 (debito pregresso) : € 15.865,09;
- spese bilancio preventivo : € 1.553,74;
- media delle spese ordinarie annuali (ultimi 3 anni) : € 1.330,00 (escluse quote lavori straordinari);
- nell'ultima assemblea condominiale è stata deliberata l'installazione di nuovo impianto citofonico, per € 121,00 (quota spettante alla proprietà).

Titoli Edilizi Abilitativi:

Dalle indagini condotte presso gli Archivi Settore Edilizia Privata del Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole, sono emersi i seguenti titoli edilizi abilitativi pregressi:

- Concessione Edilizia n. 69 del 26/07/1977 – descrizione: "costruzione di casa albergo – via Samori"
- Variante n. 59, prot.3040 del 04/06/1980;
- Abitabilità n. 86 del 02/07/1980
- Concessione in Sanatoria n. 239 – prot. 2607 in data 15/11/1991
- Autorizzazione di Abitabilità n. 239, prot. 2607, del 15/11/1991.



Con riferimento alle parti comuni condominiali, sono state presentate successive pratiche edilizie per la realizzazione di opere di manutenzione straordinaria:

- Autorizzazione n. 393 del 23/11/1991, prot. N. 11077;
- Autorizzazione n. 434 del 09/06/1992, prot. N. 5668;
- Autorizzazione n. 511 del 20/07/1993 , pro n. 5609

Oltre a successive comunicazioni per opere di manutenzione ordinaria.

Attestato di Prestazione Energetica

L'immobile abitativo censito al fg 28, part 248 sub 4, risulta in classe energetica "D", EP gl,nren 123,06 kWh/m² anno.

Provenienza dell'immobile

Atto di COMPRAVENDITA, del 04/06/2001, a rogito del Notaio Giuseppe Barbieri di Faenza, Rep. 17214/4601, trascritto a Forlì il 30/06/2001, Reg. part. n. 7077.

Regime fiscale

La cessione dell' unità immobiliare oggetto di pignoramento è soggetta ad imposta del Registro nella misura prevista dal DPR 131/86, non rientrando nel campo di applicazione dell'IVA in quanto di proprietà di soggetto privato.

Regolarità edilizia ed urbanistica

Si riscontra, ove si è potuta eseguire misurazione, la conformità edilizia/urbanistica alla tavola di progetto allegata alla Variante n. 59, prot. 3040 del 04/06/1980 che ha avuto per oggetto la diversa distribuzione degli spazi interni con relativo dimensionamento, e con quella relativa alla Concessione in Sanatoria n. 239 – prot. 2607 in data 15/11/1991, che ha riguardato il dimensionamento delle aperture finestrate sul prospetto sud dell'immobile.

Si rilevano alcune lievi difformità sul dimensionamento di alcuni varchi tra locali interni all'abitazione.

Non risultano in atto procedure amministrative, sanzionatorie e di conformità degli impianti accessori.

Vincoli di natura urbanistica

L'esistenza di vincoli paesistici, idrogeologici, forestali, riguarda il sedime e area esterna del fabbricato, come da CDU allegato.

Con riferimento specifico agli immobili pignorati non si riscontra alcun vincolo di prelazione dello Stato ex D.Lgs. n. 42/2004.

Dalla consultazione dei pubblici registri immobiliari: non risultano servitù attive.

Eccetto: servitù di elettrodotto a favore di ENEL, relativa alla cabina elettrica di cui sopra, trascritta presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Forlì in data 18 luglio 1981 all'articolo 5931.

Valore locativo MEDIO stimato

- € 400,00/mese

Valore di mercato del Lotto di vendita

Valore MEDIO stimato del bene pignorato:

€ 32.702,50

Ai fini della vendita forzata del bene immobile, il prezzo è da ridursi forfetariamente nella misura del 10%, per l'assenza di garanzia per vizi del bene venduto, pertanto il prezzo di vendita (MEDIO) stimato, risulta arrotondato a:

€ 29.432,25

Si applica una ulteriore decurtazione in considerazione del mediocre stato di manutenzione dell'immobile oggetto di stima, indicando nell'importo di € 5.000,00 i costi da sostenere per i ripristini necessari alla ordinaria manutenzione delle parti interne ed esterne e per portarlo ad uno stato di manutenzione "ordinario" (sanificazione delle superfici murarie laddove si manifestano colonizzazioni di muffe, ri-tinteggiature interne, manutenzione infissi e revisione impianto elettrico e termico, varie altre).



Si ottiene il

Valore di vendita del LOTTO: € 24.450,00 euro ventiquattromilaquattrocentocinquanta/00

Cesena li 14/01/2022

Stimatore
Geom. Lorenzo Onofri

